



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MESSINA

Bando di iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale

Anno Accademico 2026/2027



Bando di iscrizione ad anni successivi al primo - Anno Accademico 2026/2027

Check-list

Presenta la domanda di iscrizione

Dalla data di pubblicazione del bando al 03 Luglio 2026

Conosci la tua valutazione e verifica l'ammissione

Entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando

Procedi all'iscrizione

Consulta gli avvisi pubblicati su UNIME e rispetta le scadenze

ART. 1 – FINALITÀ

1. Il presente bando disciplina le modalità di iscrizione ad anni successivi al primo per i corsi di studio a numero programmato a livello nazionale, nel rispetto del quadro normativo di riferimento.
2. Tali iscrizioni possono avvenire esclusivamente nel limite dei posti che si sono resi disponibili per ciascun anno di corso, nella relativa coorte, a seguito di fatti idonei a concretizzare la definitiva vacanza del posto nell'anno di corso di riferimento (rinunce agli studi, trasferimenti di sede, etc.).
3. Per nessun motivo è consentita l'iscrizione in sovrannumero o fuori coorte.

ART. 2 - POSTI DISPONIBILI

1. Per l'anno accademico 2026/2027, i posti disponibili per l'iscrizione ad anni successivi al primo, per ciascun corso di studio, sono dettagliati nella **Tabella A**.

ART. 3 – REQUISITI

1. Possono presentare domanda di iscrizione:
 - a. i candidati iscritti o che siano stati iscritti – e per qualsiasi motivo la carriera risulti chiusa (es. rinuncia, decadenza) - ad altro corso di laurea presso l'Università degli Studi di Messina;
 - b. i candidati iscritti al medesimo corso di laurea presso l'Università degli Studi di Messina, limitatamente al Corso di laurea in Infermieristica SNT/1 (cd. Cambio sede: Messina/Siracusa);
 - c. i candidati iscritti o che siano stati iscritti – e per qualsiasi motivo la carriera risulti chiusa (es. rinuncia, decadenza) - al medesimo o ad altro corso di laurea presso altre Università italiane o presso Università accreditate di altri Paesi UE o non UE;
 - d. i candidati laureati presso l'Università degli Studi di Messina o presso altre Università italiane o Università accreditate di altri Paesi UE o non UE, purché la laurea conseguita sia diversa da quella per la quale intendano concorrere.
2. L'accREDITAMENTO delle Università straniere di cui alle lett. c) e d) del precedente comma, che costituisce una condizione necessaria ed imprescindibile per la presentazione della domanda, è riferito anche al decentramento dei corsi di studio nel territorio nazionale e/o all'autorizzazione ad operare come filiazioni in Italia, in conformità al quadro normativo e alle direttive ministeriali.
3. Non è richiesto il superamento di alcuna prova preliminare di ammissione ma è necessario l'accertamento del percorso formativo compiuto dal candidato, affinché risulti adeguato all'iscrizione all'anno di riferimento.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. Il candidato dovrà presentare la domanda di ammissione alla selezione per via telematica, a pena di esclusione, **a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alle ore 12:00 del 03 luglio 2026**, accedendo alla piattaforma informatica ESSE3, raggiungibile all'indirizzo <https://unime.esse3.cineca.it/Home.do> e, dopo essersi registrato e aver ottenuto le credenziali UniME, effettuare il login (con SPID per i candidati maggiorenni/senza SPID per i minorenni e i cittadini Internazionali), cliccare sul menu → segreteria → concorsi. Alla scadenza del suddetto termine il sistema non consentirà più l'accesso per la presentazione della domanda.
2. Il candidato, una volta effettuato l'accesso alla piattaforma informatica ESSE3, come descritto al precedente comma, dovrà compilare la domanda di partecipazione obbligatoriamente attraverso l'applicativo informatico all'uopo predisposto, raggiungibile tramite il link di collegamento cliccabile sulla pagina di ESSE3.
3. La domanda di partecipazione, redatta tramite l'applicativo informatico, dovrà essere, a pena di

nullità, stampata, firmata e inserita in formato .pdf, a cura del candidato, sulla piattaforma ESSE3 nello spazio alla stessa riservato. Il mancato inserimento della domanda sulla piattaforma ESSE3 comporta la mancata partecipazione alla procedura.

4. La domanda di partecipazione che sarà considerata ai fini della procedura è esclusivamente quella redatta con le modalità di cui a precedenti commi ed inserita sulla piattaforma ESSE3, a nulla rilevando una domanda compilata e non inserita sulla citata piattaforma. Non sono ammesse altre forme di produzione e di invio delle domande di partecipazione e sono esclusi i candidati che abbiano trasmesso l'istanza con modalità diversa da quella sopra indicata.
5. Ciascun candidato può presentare domanda di partecipazione esclusivamente **per un solo corso di studio e** dovrà specificare l'anno di corso per il quale chiede l'iscrizione, fermo restando che **i candidati provenienti dal medesimo corso di studio** possono, invece, presentare domanda soltanto per l'anno di corso successivo a quello cui risultano iscritti presso l'Ateneo di provenienza.
6. Il candidato deve indicare l'anno di corso al quale chiede l'ammissione, tenendo presente che per conseguire l'idoneità è necessario che allo stesso siano convalidati un numero minimo di crediti formativi (cfr. **Tabella B**); il mancato riconoscimento del numero minimo di cfu previsto comporta – ove possibile – l'inserimento del candidato nella graduatoria relativa all'anno di corso inferiore rispetto a quello richiesto.
7. Nella domanda di partecipazione, resa in forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445/2000, il candidato deve indicare:
 - a. cognome, nome, residenza, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ed indirizzo eventuale di posta elettronica certificata;
 - b. data e luogo di nascita;
 - c. di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero quella di altro Stato membro dell'Unione Europea;
 - d. di essere eventualmente in possesso della cittadinanza Extra UE in possesso di regolare permesso di soggiorno;
 - e. di essere in possesso dei requisiti richiesti per la presentazione della domanda, di cui al precedente art. 3;
 - f. i dati relativi al corso di studio al quale il candidato è iscritto, ivi compreso l'anno accademico di immatricolazione e l'Ateneo di provenienza, e/o è stato iscritto e per il quale la carriera risulti chiusa (es. studente rinunciatario) e/o è laureato;
 - g. se studente internazionale che intende accedere ad un CdS erogato in italiano, di essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, di una delle certificazioni internazionali di competenza in lingua italiana livello B2 (o superiore) del Common European Framework for Languages (CEFR);
 - h. limitatamente ai fini dell'ammissione al CdS erogato in lingua inglese "Medicine and Surgery": di essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, di una delle certificazioni internazionali di competenza in lingua inglese livello B2 (o superiore) del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Tale certificazione non è richiesta per i candidati provenienti dal medesimo corso di laurea erogato in lingua inglese;
 - i. i dati relativi alle attività didattiche sostenute, comprensivi di SSD (o in alternativa lo Study Field) * e CFU/ECTS, di voto e data; L'incompletezza dei dati inciderà sulla valutazione del candidato.
 - j. di essere eventualmente in possesso di certificazione medica che attesti un'invalidità uguale o superiore al 66% o la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992 n. 104.

Nell'ipotesi in cui le dichiarazioni presentate dal candidato risultino false o mendaci, ferme restando le sanzioni previste dal Codice penale e dalle leggi speciali in materia, ai sensi degli artt. 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, l'interessato decadrà automaticamente dal diritto all'iscrizione e da ogni beneficio eventualmente maturato.

8. Ai sensi delle disposizioni contenute nelle Procedure per l'ingresso, il soggiorno e l'immatricolazione degli studenti internazionali per l'a.a. 2026/2027 e 2027/2028, si precisa che non è previsto, in alcun caso, il rilascio del visto di ingresso per motivi di studio di tipo "D" per l'iscrizione ad anni accademici successivi al primo. Pertanto, conseguentemente, i candidati cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea, residenti all'estero e soggetti all'obbligo

di visto, non possono accedere alla presente procedura di ammissione ad anni successivi al primo.

9. Il candidato, pena esclusione dalla procedura comparativa, deve allegare alla domanda di partecipazione la copia di un documento di identità in corso di validità oppure passaporto e copia del permesso di soggiorno nel caso di candidati cittadinanza Extra UE;
10. Il candidato dovrà, altresì, inserire sulla piattaforma ESSE3 in formato .pdf:
 - a. i programmi degli esami sostenuti (unico PDF);
 - b. **limitatamente agli studenti iscritti o laureati presso Atenei esteri**, le certificazioni ufficiali rilasciate dall'Ateneo di appartenenza (su carta intestata dell'Università estera, con timbro e firma della stessa*) attestanti:
 - b1. gli esami superati con voto, data, relativi Settori Scientifico-Disciplinari o (in alternativa) lo Study Field) e numero di CFU/ECTS) in lingua italiana o inglese. In caso di traduzione la stessa deve essere autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale;
 - b2. i programmi degli esami sostenuti in lingua italiana o inglese. In caso di traduzione la stessa deve essere autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesti la conformità all'originale.
 - b3. apostille nel caso in cui i documenti siano rilasciati da Ateneo con sede in Paese estero aderente alla Convenzione dell'Aia del 1961
 - c. la certificazione medica, anche se non aggiornata a causa della limitazione dell'attività del SSN causata dalla pandemia Covid-19, che costituisce a parità di punteggio titolo di preferenza, nella ipotesi in cui il candidato abbia riconosciuto una invalidità uguale o superiore al 66% o la condizione di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della legge del 5 febbraio 1992, n. 104.
 - d. **limitatamente ai fini dell'ammissione al CdS erogato in lingua inglese "Medicine and Surgery"**: adeguata documentazione attestante il possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, di competenze linguistiche di inglese livello B2 (o superiore) del Common European Framework of Reference for Languages (CEFR). Tale certificazione non è richiesta per i candidati provenienti dal medesimo corso di laurea erogato in lingua inglese
 - e. per i candidati internazionali, in possesso di regolare permesso di soggiorno, che si candidano ai CdS erogati in italiano, di essere in possesso, alla data di pubblicazione del presente bando, di una delle certificazioni internazionali di competenza in lingua italiana livello B2 (o superiore) del Common European Framework for Languages (CEFR);

L'assenza e/o l'incompletezza dei dati richiesti alle lettere a), b), d) e) inciderà sulla valutazione del candidato.
11. Al momento dell'eventuale perfezionamento della procedura di iscrizione, tutti i documenti rilasciati da Autorità estere dovranno essere consegnati obbligatoriamente in originale all'Università, corredati di: traduzione ufficiale in lingua italiana o inglese; legalizzazione consolare (o timbro Apostille per i Paesi aderenti alla convenzione dell'Aja); Dichiarazione di valore a cura della Rappresentanza italiana competente per territorio relativa al titolo di scuola superiore (se conseguito all'estero) e/o alla laurea se conseguita all'estero, ovvero attestato di Comparabilità rilasciato da CIMEA ovvero Attestato di Corrispondenza e Verifica ARDI (nel caso di Paesi aderenti alla Convenzione di Lisbona).
12. Per la partecipazione alla procedura è previsto il pagamento di un contributo di partecipazione pari a € 100,00 che il candidato dovrà corrispondere, a pena di esclusione, entro la data di presentazione della domanda tramite il Sistema PagoPA integrato nella piattaforma informatica. Tale importo non sarà in alcun caso rimborsato.
13. L'Ateneo si riserva la possibilità di attivare meccanismi di soccorso istruttorio nel rispetto del quadro normativo di riferimento.

ART. 5 - CRITERI DI RICONOSCIMENTO DEI CREDITI E VALUTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La valutazione delle domande e il riconoscimento dei crediti è effettuato da una Commissione nominata dal Consiglio del Corso di Studio di pertinenza.
2. La Commissione, in particolare, per ciascun candidato:

- a. confronta gli insegnamenti sostenuti con quelli previsti nel manifesto degli studi per l'anno a cui si chiede l'iscrizione e per i precedenti, individuando gli insegnamenti convalidabili;
 - b. opera una valutazione di congruità tra gli obiettivi formativi e i programmi dei singoli insegnamenti sostenuti e gli obiettivi formativi degli insegnamenti previsti dal manifesto degli studi del corso per cui viene presentata la domanda, tenendo in considerazione le necessarie propedeuticità, ove previste dal Regolamento didattico del corso di studio;
 - c. determina i CFU riconoscibili per ciascun insegnamento sulla base della valutazione di congruità, esplicitando le motivazioni dell'eventuale mancato riconoscimento o riconoscimento parziale.
3. Nello svolgimento delle suddette operazioni la Commissione si avvale di una griglia di valutazione, in cui sono riportati i dati relativi alle attività didattiche sostenute dal candidato, come indicati dal medesimo nella domanda di partecipazione inserita su ESSE3, provvedendo a compilare le parti alla stessa riservate.
 4. Qualora i crediti formativi acquisiti nell'insegnamento sostenuto siano inferiori ai crediti formativi impartiti nel corrispondente insegnamento convalidato, la Commissione riconosce ai fini della presente procedura la sola frazione corrispondente di crediti acquisiti; viceversa, qualora i crediti formativi acquisiti dal candidato nell'insegnamento sostenuto siano superiori, i CFU in soprannumero possono essere convalidati come attività formative aggiuntive ove previste dal relativo manifesto per gli anni di riferimento. La Commissione nella valutazione delle domande applica criteri omogenei, ragionevoli e proporzionati, perseguendo la massima trasparenza e parità di trattamento.
 5. I CFU espressi in decimali sono utilizzati esclusivamente ai fini della procedura; per ogni altro adempimento amministrativo sono arrotondati per difetto o per eccesso.

ART. 6 - ELENCO DEGLI AMMESSI, GRADUATORIA E ISCRIZIONI

1. Entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, salvo diverso avviso sul sito istituzionale di Ateneo, nell'apposita sezione "bandi e concorsi" verrà pubblicato, per ciascun CdS, l'elenco degli ammessi; qualora il numero di domande ritenute idonee per un dato anno di corso risultasse superiore al numero di posti disponibili, la Commissione redigerà una graduatoria per ciascun anno di corso, in ordine decrescente, avuto riguardo ai Crediti Formativi Universitari (CFU) riconosciuti.
2. A parità di CFU riconosciuti, si applicheranno nell'ordine i seguenti criteri:
 - a. condizione certificata di invalidità uguale o superiore al 66% o di disabilità con necessità di sostegno intensivo ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104;
 - b. media ponderata più alta, avuto riguardo agli esami convalidati e ai relativi CFU riconosciuti;
 - c. minore età anagrafica.
3. Gli esami inseriti nella griglia di valutazione devono essere stati sostenuti e regolarmente registrati entro la data di scadenza prevista per la partecipazione alla presente procedura.
4. Non è ammissibile l'iscrizione sotto condizione, né fuori corso, né ripetente.
5. La pubblicazione sul sito istituzionale di Ateneo ha valore di notifica nei confronti dei candidati e, pertanto, non sarà inviata alcuna ulteriore comunicazione.
6. Nei 10 giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco ammessi/graduatoria, il candidato che non ritiene corretta la valutazione della propria carriera operata dalla Commissione può presentare un'istanza di revisione. L'istanza deve essere finalizzata a rilevare errori materiali o macroscopici risultanti dal verbale, dall'elenco degli ammessi o dalla graduatoria. La Commissione si riserva di valutare le istanze pervenute entro 15 giorni, purché siano pertinenti e la loro valutazione non determini un eccessivo aggravio del procedimento, conformemente ai principi di imparzialità e buon andamento. Qualora la Commissione non proceda alla rettifica del verbale e/o dell'elenco degli ammessi o della graduatoria, gli stessi si intenderanno definitivi e si procederà alle iscrizioni.
7. All'esito della procedura di riesame, tutti i candidati aventi diritto dovranno provvedere all'iscrizione entro i termini perentori indicati nei relativi avvisi. Ove risultassero posti disponibili a seguito di rinuncia, per effetto della non iscrizione nei termini, si provvederà ad uno o più scorrimenti della graduatoria, fino all'esaurimento dei posti disponibili. Di ciò verrà data comunicazione sul sito istituzionale d'Ateneo.

ART. 7 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

1. Il Responsabile del procedimento amministrativo è il Dott. Alfonso De Salvo, Responsabile dell'Unità Operativa 1 DIMED-PATOLOGIA-BIOMORF-VETERINARIA CdS Magistrali e Ciclo Unico, e-mail: uop1medsanvet@unime.it.
2. Per i CdS triennali incardinati nei Dipartimenti DIMED-PATOLOGIA-BIOMORF-VETERINARIA, il Referente amministrativo della procedura per l'ammissione ai singoli corsi di studio è la Sig.ra Marzia Malaspina, Responsabile dell'Unità Operativa 2 (e-mail: uop2medsanvet@unime.it).
3. Per ogni informazione è possibile contattare il Welcome Point all'indirizzo mail: welcomepoint@unime.it - Ricevimento telefonico allo 090 676 8300, dal lunedì al venerdì dalle ore 09:00 alle ore 13:00 e dal lunedì al giovedì dalle 14:30 alle 16:00.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati personali trasmessi saranno trattati, nel rispetto del vigente quadro normativo di riferimento, per le finalità di gestione della procedura, in misura pertinente e strettamente necessaria al perseguimento delle funzioni istituzionali.
2. Per l'informativa relativa al trattamento dei dati personali si rimanda al link: <https://www.unime.it/privacy-e-cookie-policy>.

ART. 9 - DISPOSIZIONI FINALI E DI COORDINAMENTO

1. La partecipazione alla procedura comporta l'accettazione, senza alcuna riserva, di tutte le disposizioni contenute nel presente bando; per quanto non espressamente ivi previsto, trova applicazione la normativa di riferimento in vigore.
2. I candidati hanno diritto ad accedere agli atti della procedura secondo le modalità previste dal "Regolamento in materia di diritto di accesso documentale, accesso civico semplice e accesso civico generalizzato" dell'Università degli Studi di Messina.
3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura, il candidato manifesta il consenso al rilascio dei documenti inerenti alla presente procedura, richiesti ai sensi della normativa in materia di accesso.
4. Tutte le comunicazioni riguardanti la procedura verranno effettuate tramite il sito istituzionale d'Ateneo ed hanno valore di notifica ai candidati.
5. Il presente bando sarà pubblicato nella sezione "Bandi e concorsi" del sito istituzionale d'Ateneo.

La Rettrice
Prof.ssa Giovanna Spatari
(firmato digitalmente)